

COMUNICATO UFFICIALE N.318 del 15/01/2024

Comitato Regionale Lazio Lungotevere Flaminio, 80 00196 Roma

CORTE SPORTIVA DI APPELLO REGIONALE cortesportiva@lazio.fip.it

www.fip.it/lazio

Corte Sportiva di Appello Sezione Territoriale del Lazio n. 2

Ricorso della "**Polisportiva Supernova Fiumicino**" avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale del Lazio del 1.12.2023, in riferimento alla gara n. 57 del campionato di Serie B Interregionale del 25.11.2023 (Polisportiva Supernova Fiumicino - S.S. Esperia Associazione Sportiva Dilettantistica), con il quale è stata omologata la perdita della gara con il risultato di 0-20 «per mancanza delle attrezzature di riserva o difettose nel funzionamento [art. 40, 3 RG]».

La Corte Sportiva d'Appello Regionale del Lazio riunitasi il giorno 20.12.2023, VISTI:

- a) il rapporto arbitrale della gara n. 57 del 25.11.2023 tra Polisportiva Supernova Fiumicino e S.S. Esperia Associazione Sportiva Dilettantistica, dove gli arbitri Alessandro Fornaro (1°) e Lucia Bernardo (2°) hanno dichiarato che: «la gara è stata sospesa quando mancava 00:01 sul cronometro di gara a seguito di un fallo personale del n° 13 della squadra di casa sul n° 13 della squadra ospite, il quale a seguito di un tentativo di schiacciata a canestro rompeva il cristallo del canestro dal lato offensivo della squadra ospite. A seguito di ciò veniva chiesto alla società di casa di fornirci l'attrezzatura di riserva, ma a domanda specifica di farci vedere sul campo tale attrezzatura, ci è stato detto essere mancante all'interno dell'impianto da gioco»;
- b) il conseguente provvedimento reso dal Giudice Sportivo Regionale del Lazio in data 1.12.2023, recante l'omologazione del risultato di 0 20 «per mancanza delle attrezzature di riserva o difettose nel funzionamento [art. 40, 3 RG]».
- c) il ricorso in appello presentato dalla Polisportiva Supernova Fiumicino avverso il citato provvedimento del Giudice Sportivo Regionale;
- d) la memoria di costituzione di stile depositata dalla controinteressata S.S. Esperia Associazione Sportiva Dilettantistica;
- e) ascoltata in udienza la ricorrente, anche per il tramite del proprio legale:
- f) ascoltati il primo (Alessandro Fornaro) ed il secondo (Lucia Bernardo) arbitro, i quali hanno confermato i fatti esposti nel sopra citato rapporto arbitrale,

ad avviso della Corte Sportiva d'appello, il ricorso/reclamo in appello deve essere rigettato per i seguenti

MOTIVI

Come sopra cennato, la ricorrente, in riforma del provvedimento di primo grado, ha chiesto che sia disposta la ripetizione dell'incontro, previo riconoscimento di una causa di forza maggiore tale da escludere l'applicazione dell'art. 40, n. 3 del Regolamento di Giustizia.

A sostegno della propria domanda ha dedotto, in sintesi:

 che la citata gara si è svolta presso il Pala Sorbo di Ladispoli, struttura di esclusiva titolarità del Comune di Ladispoli, che essa ricorrente ha locato, stante l'indisponibilità della propria struttura di gioco;



- che la gara del 25.11.2023 costituiva occasione del «primo accesso nella struttura» (p. 4) per essa ricorrente, la quale, non avendo eseguito alcun preventivo controllo, «confidava nella presenza di attrezzature [...] di riserva» (p. 3);
- che la mancanza del tabellone di riserva costituirebbe inadempimento imputabile al solo proprietario dell'impianto (i.e., al Comune di Ladispoli), il quale avrebbe omesso sia di comunicare la rottura di uno dei tabelloni (e la sua conseguente sostituzione con l'unico tabellone di riserva) verificatasi il precedente 24.11.2023, sia di attivarsi prontamente per reperire un nuovo tabellone di riserva prima della disputa delle gara de qua (cfr. comunicazione su carta intestata del Comune allegata al ricorso, invero non firmata, né protocollata);
- tale inadempimento del Comune, in tesi, configurerebbe una causa di forza maggiore tale da escludere l'applicazione dell'art. art. 40, n. 3 del Regolamento di Giustizia.

Il ricorso, benché ammissibile, è infondato per le seguenti ragioni.

L'art. 21, n. 1, del Regolamento Esecutivo Gare prevede testualmente che «La Società ospitante è l'unica responsabile del mantenimento della regolarità dell'impianto sportivo ed in generale del campo di gioco e delle sue attrezzature in particolare, nonché del mantenimento in efficienza e dell'agibilità del medesimo».

Dalla disposizione testé citata discende chiaramente che, in caso di assenza delle attrezzature indispensabili e/o di riserva, l'unico soggetto responsabile è la Società ospitante, essendo irrilevante che essa utilizzi un impianto sportivo suo proprio, ovvero che se ne sia procurata la disponibilità, a titolo oneroso o gratuito, da un terzo titolare/gestore.

In tale seconda ipotesi, secondo la formulazione letterale del citato art. 21, la Società ospitante è comunque gravata da un costante onere di controllo circa la regolarità dell'impianto, essendo, appunto, l'unico soggetto responsabile della eventuale carenza delle attrezzature indispensabili e/o di riserva.

Posto, dunque, che gli inadempimenti del terzo titolare/gestore dell'impianto, in quanto imputabili alla stessa Società ospitante, non possono integrare in alcun caso una causa di forza maggiore, dal contenuto del ricorso emerge, altresì, che la Polisportiva Supernova Fiumicino non ha assolto ai propri obblighi di vigilanza e controllo circa la regolarità dell'impianto e la presenza delle correlate attrezzature indispensabili e di riserva, all'uopo limitandosi a "confidare" nella bontà dell'operato del Comune.

La circostanza, anch'essa dedotta dalla ricorrente, secondo cui la gara del 25.11.2023 costituiva per essa occasione del «primo accesso nella struttura», concorre ad aggravare la violazione di tali oneri di controllo, avendo la Polisportiva Supernova Fiumicino confidato ciecamente nell'operato di un interlocutore contrattuale per essa del tutto inedito.

Esclusa la configurabilità della forza maggiore (vis maior cui resisti non potest), la ricorrente neppure ha dedotto la ricorrenza di alcuna ipotesi di caso fortuito, da intendersi come avvenimento improvviso, imprevedibile ed eccezionale, che abbia reso di fatto impossibile l'esecuzione della prestazione richiesta.



La ricorrente, infatti, non ha dedotto (né ha provato) che tra la rottura del tabellone avvenuta il 24.11.2023 – cui è conseguito il montaggio dell'unico tabellone di riserva – e la successiva data della gara (25.11.2023) sia stato oggettivamente impossibile reperire un nuovo tabellone di riserva, rappresentando, in senso esattamente opposto, che nessun tentativo di reperire un ulteriore tabellone di riserva è stato neppure posto in essere nel caso di specie; e ciò a causa, da un lato, della totale inerzia del Comune titolare dell'impianto; e, dall'altro lato, dell'omissione di qualsiasi preventivo controllo da parte della Società ospitante.

Privo di alcun rilievo ai fini decisori, infine, è il preteso danneggiamento (anche) del secondo tabellone, del quale la Società ospitante si sarebbe avveduta soltanto «a partita iniziata, senza che prima della stessa vi fosse stata verifica» (cfr. ricorso, p. 3, ultimo cpv.). Premesso che, escussi sul punto, gli Arbitri hanno riferito al Collegio di non avere accertato né valutato tale circostanza, in quanto rappresentata dalla Società ospitante solo al termine della gara e dopo il rientro negli spogliatoi, la circostanza stessa, ove acclarata, avrebbe semmai concorso ad evidenziare la responsabilità della Polisportiva Supernova Fiumicino, in quanto confermativa della omissione di qualsiasi suo controllo delle attrezzature di gioco prima dell'inizio della gara.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

POM

La Corte conferma la perdita gara con il risultato di 0 – 20 [art. 40, n. 3 RG].

Roma, 15.01.2024

La Corte Sportiva d'Appello del Lazio Avv. Renato Leardi – Presidente Avv. Antonio Porpora- vicepresidente Avv. Paolo Rocchi – vicepresidente Avv. Luca Penso – componente Avv. Daniele Vitale – componente – estensore



(Stefano Persichelli)